

Allegato ''A'' Repertorio n. 20580/13483



STATUTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA

ENTE DEL TERZO SETTORE - in breve: A.N.P.I. ETS

Ente Morale Decreto Luogotenenziale n. 224 del 5 aprile

1945. Testo approvato con D.L. n. 224 del 5 aprile 1945

pubblicato sulla G.U. n. 61 del 22 maggio 1945.

Modificato con D.P.R. n. 199 del 26 febbraio 1970 pubblicato

sulla G.U. n. 111 del 5 maggio 1970.

Modificato con D.P.R. n. 773 del 15 settembre 1980

pubblicato sulla G.U. n. 319 del 20 novembre 1980.

Modificato dall'Ufficio Territoriale del Governo della

Prefettura di Roma e iscritto nel Registro delle Persone

giuridiche in data 15 maggio 2006 ai sensi dell'art. 2 del

D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361.

Modificato dall'Ufficio Territoriale del Governo della

Prefettura di Roma e iscritto nel Registro delle Persone

Giuridiche in data 20 giugno 2013 ai sensi dell'art. 2 del

D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361; ratificato dal Congresso

nazionale ANPI in data 14 maggio 2016, con annotazione nel

Registro delle Persone Giuridiche in data 28 luglio 2016.

Modificato ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017,

n. 117 (Codice del Terzo settore) in data 26 marzo 2021 e

ratificato dal Congresso nazionale A.N.P.I. in data 25 marzo

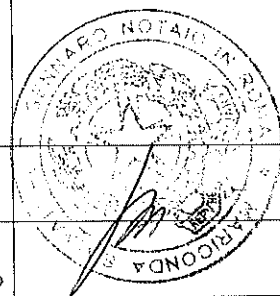
2022 (Reg. Agenzia Entrate - Uff. di Rimini n. 3118 del

	29/03/2022).	
	Iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il 22	
	novembre 2022.	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE, DURATA, FINALITÀ, ATTIVITÀ	
	Articolo 1 - Denominazione e durata	
	La ''ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA'' (A.N.P.I.)	
	ora ''ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA Ente del	
	Terzo Settore'', in forma abbreviata ''A.N.P.I. ETS'' (in	
	seguito, ''Associazione''), è disciplinata dal presente	
	Statuto, dal Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo	
	Settore, di seguito ''CTS''), dal Codice civile e da ogni	
	altra applicabile normativa.	
	Il presente Statuto è ispirato ai principi di democraticità,	
	pari opportunità, eguaglianza di tutti i Soci, elettività	
	delle cariche sociali e favorisce, nel modo più ampio	
	possibile, la partecipazione degli stessi all'organizzazione	
	e all'attività dell'Associazione.	
	L'Associazione ha durata indeterminata.	
	Articolo 2 - Finalità e Attività	
	L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo	
	svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività	
	di interesse generale di seguito indicate, in forma di	
	azione volontaria, di erogazione gratuita di beni o servizi,	

di mutualità, di produzione e scambio di beni o servizi.

In particolare, l'Associazione intende:

- a) riunire in associazione tutti coloro che hanno partecipato, con azione personale diretta, alla guerra partigiana contro il nazifascismo per la liberazione d'Italia e tutti coloro che, lottando contro i nazifascisti, hanno contribuito a ridare al nostro Paese la libertà e a favorire un regime di democrazia, al fine di impedire il ritorno di qualsiasi forma di tirannia e di assolutismo;
- b) valorizzare, in campo nazionale ed internazionale, il contributo effettivo portato alla causa della libertà dall'azione dei partigiani e degli antifascisti, glorificare i Caduti e perpetuarne la memoria;
- c) far valere e difendere il diritto acquisito dei partigiani di partecipare allo sviluppo morale e materiale del Paese;
- d) tutelare l'onore e il nome partigiano contro ogni forma di vilipendio o di speculazione;
- e) mantenere vincoli di fratellanza tra partigiani italiani e partigiani di altri Paesi;
- f) adottare forme di assistenza atte a recare aiuti materiali e morali ai soci, alle famiglie dei Caduti e di coloro che hanno sofferto nella lotta contro il fascismo;
- g) promuovere studi intesi a mettere in rilievo l'importanza della guerra partigiana ai fini del riscatto del Paese dalla



			servitù tedesca e della riconquista della libertà;	
			h) promuovere eventuali iniziative di lavoro, educazione e	
			qualificazione professionale, che si propongano fini di	
			progresso democratico della società;	
			i) battersi affinché i principi informatori della Guerra di	
			Liberazione diventino elementi essenziali nella formazione	
			delle giovani generazioni;	
			l) concorrere alla piena attuazione, nelle leggi e nel	
			costume, della Costituzione Italiana, frutto della Guerra di	
			Liberazione, in assoluta fedeltà allo spirito che ne ha	
			dettato gli articoli;	
			m) dare aiuto e appoggio a tutti coloro che si battono,	
			singolarmente o in associazioni, per quei valori di libertà	
			e di democrazia che sono stati fondamento della guerra	
			partigiana e in essa hanno trovato la loro più alta	
			espressione.	
			Le predette finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
			sociali, sono perseguite mediante lo svolgimento, ad ogni	
			livello di articolazione territoriale dell'Associazione,	
			delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi	
			dell'art. 5 del CTS:	
			- educazione, istruzione e formazione ai sensi della legge	
			28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché	
			attività culturali di interesse sociale con finalità	
			educativa (art. 5 CTS, lett. d);	

4



- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale (art. 5 CTS, lett. i);

- promozione della cultura della legalità e della pace tra i popoli (art. 5 CTS, lett. v);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (art. 5 CTS, lett. w);

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore (art. 5 CTS, lett. m).

L'Associazione, al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 41 del CTS, potrà iscriversi nella specifica sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (nel prosieguo, in breve, "RUNTS") dedicata alle Reti associative, garantendo l'unitarietà di tutte le articolazioni territoriali che la compongono, svolgendo nei loro confronti, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri Soci, attività di tutela, coordinamento, indirizzo, consulenza, controllo, rappresentanza, supporto e promozione, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

	L'Associazione potrà inoltre esercitare le attività diverse	
	individuare ed approvate dal Comitato nazionale, purché esse	
	siano secondarie, strumentali e non prevalenti rispetto a	
	quelle di interesse generale previamente elencate, ovvero	
	rispettino i limiti e le condizioni previste dall'art. 6 del	
	CTS e dai relativi decreti di attuazione.	
	L'Associazione potrà altresì realizzare iniziative di	
	raccolta fondi, secondo i criteri e nei limiti di cui	
	all'art. 7 del CTS e nel rispetto dei relativi decreti di	
	attuazione, anche in forma organizzata e continuativa,	
	mediante sollecitazione al pubblico, o attraverso la	
	cessione o erogazione di beni o di servizi di modico valore,	
	impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e	
	dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza	
	e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.	
	TITOLO II	
	I SOCI	
	Articolo 3 - I Soci	
	L'Associazione è ispirata a principi di democraticità, pari	
	opportunità e di uguaglianza dei Soci, che hanno tutti, in	
	condizioni di parità con gli altri, diritto di definire gli	
	indirizzi associativi, di determinare la composizione degli	
	organi sociali e di farne parte.	
	Sono Soci dell'Associazione:	
	- i familiari dei Caduti nella Guerra di Liberazione e di	

coloro che, come prigionieri politici o vittime di rappresaglie, o come ostaggi, o come perseguitati politici, furono assassinati dai nazifascisti o comunque siano deceduti successivamente in seguito a ferite o malattie riportate durante la Lotta di Liberazione, purché ne siano personalmente degni. Con il termine 'familiari' si intendono: il coniuge superstite e i discendenti diretti.

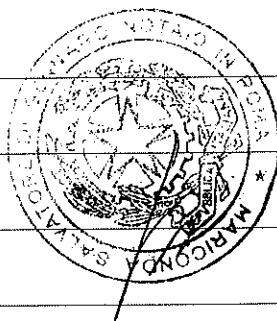
I Soci, così definiti, sono denominati Soci d'Onore;

- coloro che hanno avuto il riconoscimento della qualifica di partigiano, o patriota, o di benemerito dalle competenti commissioni;

- coloro che nelle formazioni delle Forze Armate hanno combattuto contro i tedeschi dopo l'armistizio;

- i familiari di partigiani, perseguitati, deportati, internati e tutti coloro che, durante la Guerra di Liberazione, sono stati incarcerati, o deportati, per attività politiche o per motivi razziali, o perché militari internati, e non hanno aderito alla Repubblica Sociale Italiana o a formazioni armate tedesche;

- tutti coloro che, senza discriminazione alcuna, condividendo il patrimonio ideale, i valori e le finalità dell'Associazione, intendono contribuire, in qualità di antifascisti, ai sensi del presente Statuto, con il proprio impegno concreto alla realizzazione ed alla continuità nel tempo degli scopi associativi, con il fine di conservare,



	tutelare e diffondere la conoscenza delle vicende e dei	
	valori che la Resistenza, con la lotta e con l'impegno	
	civile e democratico, ha consegnato alle nuove generazioni,	
	come elemento fondante della Repubblica, della Costituzione	
	e del percorso verso l'unità europea e come patrimonio	
	essenziale della memoria del Paese.	
	Non può essere ammesso all'Associazione chiunque partecipi	
	ad organizzazioni contrarie alla Legge o che siano, per	
	composizione, scopi ed azioni, incompatibili o in contrasto	
	con i valori costituzionali e con le finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.	
	La partecipazione alle predette organizzazioni costituisce	
	grave motivo di esclusione del socio ai sensi del successivo	
	art. 6.	
	Articolo 4 - Ammissione dei Soci	
	L'aspirante Socio che intende aderire all'Associazione deve	
	presentare specifica domanda di ammissione alla Sezione di	
	competenza o al Comitato provinciale, secondo le indicazioni	
	e le istruzioni dei regolamenti attuativi del presente	
	Statuto.	
	Il Comitato Provinciale delibera sulle domande di ammissione	
	con criteri non discriminatori coerenti con le finalità	
	associative e comunica per iscritto all'interessato, entro	
	novanta giorni, il relativo accoglimento, annotando	
	contemporaneamente il nominativo del neo-associato nel	

relativo Libro, previa acquisizione della quota associativa.

Nello stesso termine deve essere comunicato, per iscritto, il motivato diniego della domanda di ammissione, avverso il quale l'aspirante Socio può ricorrere, entro sessanta giorni, indirizzando apposita istanza di riesame alla Commissione provinciale di garanzia di cui al successivo art. 28.

La mancata accettazione della domanda di ammissione all'Associazione che, quale esito del ricorso presentato dall'aspirante Socio, sia stata giudicata immotivata o arbitraria, costituisce una grave mancanza sulla quale interviene la Commissione di Garanzia.

L'adesione alla Associazione prevede l'adozione della tessera nazionale quale tessera sociale di tutti i livelli associativi.

Il Libro soci, al quale devono essere iscritti tutti gli associati, è denominato "Anagrafe informatizzata degli associati", tenuta ed aggiornata dai Comitati provinciali e dal Comitato nazionale tramite i soggetti a ciò incaricati, nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Tutti i Soci iscritti da almeno tre mesi nell'Anagrafe informatizzata e che siano in regola con il pagamento della quota associativa il giorno di svolgimento della riunione, hanno diritto di voto.



Ciascun Socio ha diritto ad un voto.

Articolo 5 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci tutti, in condizioni di parità, garantendo il presente Statuto una disciplina uniforme del rapporto associativo, hanno:

- diritto di:

a) avere l'elettorato attivo e passivo e concorrere alla elaborazione ed alla approvazione del programma delle attività dell'Associazione, anche per il tramite dei propri rappresentanti eletti negli organi associativi e dei soggetti delegati delle articolazioni territoriali;

b) essere informati su tutte le attività, le iniziative e le manifestazioni promosse dell'Associazione e controllarne l'andamento;

c) prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, partecipare e votare nelle Assemblee, ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei relativi regolamenti attuativi;

d) recedere in qualsiasi momento dall'Associazione;

- obbligo di:

a. rispettare il presente Statuto, la normativa applicabile, gli eventuali regolamenti interni e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione;

b. condividere le finalità dell'Associazione, collaborare attivamente per il loro raggiungimento e contribuire con

la propria competenza ed impegno al buon nome e al prestigio dell'Associazione;

c. versare le quote associative secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dai competenti Organi;

d. assolvere agli impegni eventualmente assunti nei confronti dell'Associazione.

Articolo 6 - Perdita della qualifica di Socio

La partecipazione all'Associazione ha durata illimitata.

La qualifica di Socio si perde per:

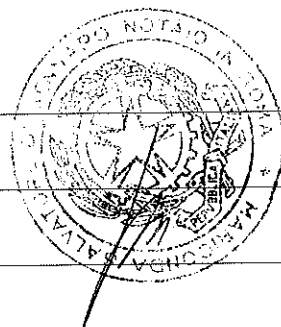
- dimissioni volontarie.

Ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Comitato provinciale, anche tramite quello della propria Sezione di appartenenza.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato, ma resta fermo l'obbligo di pagamento della quota sociale relativa all'anno in corso, salvo diversa decisione del Comitato provinciale;

- mancato versamento della quota associativa annuale.

La decadenza viene pronunciata dal Comitato provinciale trascorsi tre mesi dalla scadenza del termine per il suo versamento. I Soci decaduti, a seguito di esplicita richiesta, potranno essere riammessi, presentando una nuova domanda di ammissione ai sensi del precedente art. 4;



	- decesso;	
	- esclusione per gravi motivi.	
	L'esclusione viene deliberata dalla Commissione nazionale	
	dei garanti, su proposta di quella provinciale, entro	
	sessanta giorni, ove siano intervenuti gravi motivi, quali,	
	a titolo esemplificativo, condotte in contrasto con i	
	principi e le finalità associative, con il presente Statuto,	
	con le delibere assunte, o comportamenti lesivi	
	dell'immagine dell'Associazione, che non rendano possibile	
	la prosecuzione del rapporto associativo.	
	L'addebito viene previamente contestato, per iscritto,	
	all'Associato da parte del Comitato provinciale, che	
	contestualmente trasmette la relativa documentazione alla	
	Commissione provinciale dei garanti.	
	Il Socio, nel termine di trenta giorni, può presentare	
	osservazioni scritte e chiedere di essere sentito dalla	
	medesima commissione, che entro sessanta giorni dall'avvio	
	del procedimento da parte del Comitato provinciale adirà la	
	Commissione nazionale dei garanti, qualora ritenga si debba	
	procedere alla esclusione del Socio.	
	Qualora il Socio per il quale è proposta l'esclusione	
	ricopra una carica associativa in qualsiasi organo, questa	
	viene sospesa fino alla conclusione del giudizio, senza	
	diritto di intervento e di voto nelle relative delibere.	
	La decisione motivata di esclusione, pronunciata dalla	



Commissione nazionale di garanzia, sospende, dal momento della sua comunicazione al Socio, i suoi diritti di partecipazione all'attività associativa ed ha effetto immediato.

Il Socio espulso è tenuto a pagare l'intera quota annuale, anche se sospeso, fino all'anno in cui ha efficacia la sua esclusione.

La qualità di Socio non è trasmissibile e la quota sociale non è rivalutabile, né rimborsabile, rappresentando un mero contributo a sostegno delle attività associative.

La perdita, per qualsiasi causa, della qualifica di Socio comporta la sua automatica decadenza dalle cariche sociali eventualmente ricoperte e dagli incarichi assunti.

TITOLO III

STRUTTURA ORGANIZZATIVA, SEDE, RIUNIONI

Articolo 7 - Struttura organizzativa dell'Associazione

La struttura dell'Associazione si sviluppa, verticalmente, su diversi livelli - nazionale, provinciale, territoriale.

Al suo interno i Soci, come definiti al precedente art. 3, partecipano alle attività associative, esercitando i propri diritti e rispettando i doveri derivanti dalla qualifica assunta.

Nei capoluoghi di provincia, quando vi siano almeno cento Soci nella stessa provincia, si costituiranno i Comitati provinciali, sentito il Comitato nazionale.

	In ogni Comune o gruppo di Comuni, d'intesa col Comitato	
	provinciale, potrà essere costituita una o più Sezioni,	
	purché ciascuna Sezione non abbia meno di venti Soci.	
	Parimenti, si possono costituire Sezioni nei luoghi di	
	studio e di lavoro.	
	Le articolazioni territoriali dell'Associazione sono enti	
	dotati di propria soggettività giuridica e costituiscono,	
	pertanto, autonomi centri di imputazione di diritti e di	
	obblighi giuridici, con conseguente autonomia	
	amministrativa, gestionale, patrimoniale e contabile,	
	distinti dalla medesima Associazione e tra di loro.	
	Le Sezioni prive di soggettività giuridica e non dotate di	
	codice fiscale, pur mantenendo all'interno dell'Associazione	
	una propria organizzazione, secondo le norme del presente	
	Statuto, rappresentano sedi locali del Comitato provinciale	
	presente sul relativo territorio.	
	Tutti i livelli associativi adottano, con specifica	
	delibera, il presente Statuto, che è quindi l'unico Statuto	
	della Associazione, fatti salvi i necessari adeguamenti	
	tenuto conto delle singole denominazioni e delle rispettive	
	sedi.	
	La denominazione degli Enti che compongono la struttura	
	verticale dell'Associazione sarà: ''COMITATO PROVINCIALE	
	ANPI'' o ''SEZIONE ANPI'' e a seguire il nome del capoluogo	
	di provincia, della città di riferimento o dello specifico	

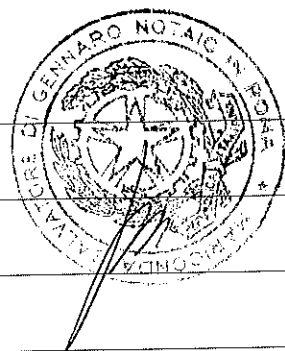
luogo di studio o di lavoro, con eventuali altre integrazioni nel caso in cui l'articolazione sia dedicata alla memoria di partigiani, patrioti, episodi della Resistenza o, in via eccezionale, di personalità antifasciste.

In caso di iscrizione al RUNTS, le singole denominazioni saranno integrate anche con le locuzioni e/o gli acronimi previsti dal CTS.

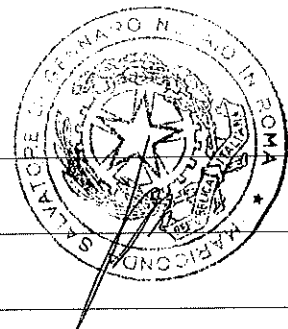
Stante la complessità della struttura, l'Associazione potrà disciplinare la propria organizzazione ed il suo funzionamento attraverso l'adozione di regolamenti, che illustrino anche il meccanismo della nomina dei delegati di ciascun livello territoriale, per assicurare la partecipazione di tutti i Soci alla vita associativa, nel rispetto dei superiori principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza.

Ad ogni livello associativo devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

- gli iscritti ad altra organizzazione partigiana operante in Italia non possono fare parte degli organi direttivi;
- gli incarichi di Presidente, di Vice Presidente, di componente della Segreteria, di responsabile amministrativo, di Coordinatore, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organismi di garanzia sono incompatibili con gli incarichi esecutivi di



	livello comunale, provinciale, regionale e nazionale	
	ricoperti in partiti, movimenti politici, sindacati e con	
	quelli istituzionali elettivi a livello circoscrizionale,	
	comprensoriale, comunale, provinciale, regionale,	
	nazionale ed europeo. L'accettazione della candidatura in	
	uno dei livelli istituzionali sopra indicati determina	
	l'automatica sospensione dall'incarico esecutivo	
	eventualmente ricoperto nell'Associazione, con successiva	
	decadenza in caso di elezione;	
	- la nomina ad organismi esecutivi in altri enti non	
	determina l'incompatibilità di cui al precedente	
	capoverso, salvo specifici casi che saranno valutati	
	dell'organismo dirigente superiore rispetto all'incarico	
	dell'interessato.	
	Articolo 8 - Sede	
	L'Associazione ha sede nazionale in Roma.	
	I Comitati provinciali hanno sede nel relativo capoluogo di	
	provincia.	
	Le Sezioni hanno sede nel Comune di riferimento.	
	Il trasferimento della sede nell'ambito del territorio	
	comunale, l'istituzione e la soppressione di sedi	
	secondarie, comunque denominate ed anche al di fuori del	
	territorio italiano, potrà avvenire con delibera del	
	rispettivo Comitato (nazionale, provinciale e di Sezione).	
	Articolo 9 - Svolgimento delle riunioni	



Le riunioni di tutti gli Organi ed Organismi dell'Associazione, nazionali, provinciali e territoriali, ad eccezione dei Congressi, per i quali si dispone nello specifico regolamento, possono svolgersi con la presenza contestuale dei soggetti ammessi a parteciparvi, essendo comunque espressamente consentito l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o audio-video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso, dovrà essere garantito:

- a chi presiede la riunione, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare il suo svolgimento, di far constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante, di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti, di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea, con possibilità di ricevere e di trasmettere documentazione.

TITOLO IV

ORGANISMI NAZIONALI

Articolo 10 - Il Congresso nazionale

Il Congresso nazionale è composto dai delegati dei Congressi provinciali ed è normato da un apposito regolamento.

Il Congresso nazionale è convocato dal Comitato nazionale

	almeno una volta ogni cinque anni, con modalità che ne	
	assicurino la ricezione e con un preavviso non inferiore a	
	tre mesi.	
	È inoltre convocato quando se ne ravvisi la necessità, o	
	quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da non meno	
	di un quinto dei Comitati provinciali esistenti, che	
	rappresentino almeno un terzo di tutti gli iscritti	
	all'Associazione.	
	I delegati eletti al Congresso nazionale rimangono in carica	
	fino al Congresso successivo al fine di garantire in	
	qualsiasi momento la formazione dei gruppi dirigenti.	
	Il Congresso nazionale elegge di volta in volta chi presiede	
	l'assemblea, prima dell'avvio dei suoi lavori.	
	Il Congresso nazionale in sede ordinaria è validamente	
	costituito:	
	- in prima convocazione, quando i delegati rappresentino	
	almeno la metà dei Soci;	
	- in seconda convocazione, da tenersi almeno sei ore dopo la	
	prima, qualunque sia il numero dei Soci rappresentati.	
	In ogni caso, le deliberazioni in sede ordinaria sono	
	assunte con la maggioranza dei presenti.	
	E' rimessa alla approvazione del Congresso nazionale	
	riunitosi in sede ordinaria:	
	- la elezione dei componenti del Comitato nazionale;	
	- la nomina dell'Organo di controllo nazionale e la sua	



revoca per giusta causa;

- l'eventuale elezione della Presidenza Onoraria e del Consiglio nazionale;

- la elezione, tra i Soci che non ricoprono ulteriori cariche associative, dei membri della Commissione di garanzia nazionale;

- la definizione del programma generale dell'Associazione;

- l'esame e l'approvazione di ogni altra questione, relazione e documentazione presentata dal Comitato nazionale.

Per la validità delle delibere assunte in sede straordinaria sono previsti quorum costitutivi e deliberativi differenziati:

- per approvare le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno due terzi dei componenti del Congresso nazionale ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le delibere di modifica statutaria sono adottate esclusivamente a livello nazionale;

- per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo art. 31, occorre la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti del Congresso nazionale.

Articolo 11 - Il Comitato nazionale

	Il Comitato nazionale è l'organo amministrativo e di	
	direzione, ai sensi dell'art. 26 del CTS, eletto dal	
	Congresso nazionale. E' composto da un numero dispari di	
	componenti, deciso dal Congresso nazionale al momento della	
	nomina, compreso tra un minimo di undici ed un massimo di	
	trentasette, tutti scelti tra i Soci.	
	I componenti del Comitato nazionale durano in carica fino al	
	Congresso nazionale successivo e sono rieleggibili. Tutti i	
	componenti del Comitato nazionale devono rispettare i	
	requisiti previsti dal comma 5 dell'art. 41 del CTS.	
	Alla sostituzione del componente del Comitato nazionale	
	cessato, per qualsiasi causa, prima della scadenza del	
	proprio mandato, provvede il Congresso nazionale,	
	appositamente convocato.	
	Nel caso di cessazione anticipata di oltre due terzi dei	
	componenti del Comitato nazionale, il Congresso nazionale	
	provvederà a rinominare l'intero organo amministrativo, che	
	durerà in carica fino al Congresso nazionale successivo.	
	Il Comitato nazionale opera in attuazione degli indirizzi	
	generali del Congresso nazionale.	
	Esso provvede inoltre:	
	- ad impartire direttive ai Comitati provinciali per	
	allineare le relative attività ai predetti indirizzi e a	
	valutarne l'operato, eventualmente chiedendo l'esibizione	
	dei relativi documenti contabili ed indicando interventi	

di miglioramento;

- ad adottare tutti i provvedimenti necessari per il buon

funzionamento dell'Associazione;

- a risolvere eventuali vertenze in seno all'Associazione;

- ad approvare, entro il 31 maggio, il bilancio consuntivo

dell'esercizio precedente ed entro il 31 ottobre quello

preventivo dell'anno in corso, entrambi predisposti dalla

Segreteria nazionale, coadiuvata dal responsabile

amministrativo, con astensione dal voto da parte dei

componenti della predetta Segreteria;

- ad approvare, entro il 31 maggio, il bilancio sociale, se

predisposto in quanto obbligatorio ai sensi dell'art. 14

del CTS, o per volontà del Comitato nazionale, con

astensione dal voto dei componenti la Segreteria nazionale

che lo ha predisposto;

- ad eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente

nazionale;

- su proposta del Presidente nazionale, ad eleggere, tra i

suoi componenti, il Vice presidente nazionale vicario, gli

eventuali Vicepresidenti nazionali, stabilendone il

numero, la Segreteria nazionale ed il responsabile

amministrativo;

- a deliberare in merito alla costituzione dei

Coordinamenti regionali;

- a compiere tutti gli atti dispositivi del patrimonio



		mobiliare e immobiliare funzionali al perseguimento degli
		scopi statutari, accetta eredità o donazioni, determina
		l'impiego di contributi e di mezzi finanziari
		dell'Associazione, conferisce deleghe e procure;
		- a stabilire annualmente l'importo della quota
		associativa, determinandone la ripartizione tra struttura
		centrale ed articolazioni territoriali;
		- a predisporre ed emanare i regolamenti attuativi del
		presente Statuto e delle norme per l'organizzazione dei
		Congressi dei diversi livelli e per l'elezione dei
		delegati;
		- a compiere qualsiasi atto di gestione che non sia
		espressamente demandato ad altri organi.
		Il Comitato nazionale si riunisce almeno una volta ogni tre
		mesi, su convocazione scritta del Presidente nazionale, da
		trasmettere con modalità che ne assicurino la ricezione, con
		un preavviso di almeno tre giorni.
		Il Comitato nazionale può essere altresì convocato, con le
		medesime modalità, quando ne faccia richiesta il Presidente
		nazionale, oppure almeno un terzo dei suoi componenti, o
		l'Organo di controllo nazionale.
		Il Comitato nazionale è validamente costituito quando è
		presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a
		maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto
		di chi presiede la riunione.



Articolo 12 - Il Presidente nazionale, il Vice Presidente nazionale vicario, i Vice Presidenti nazionali.

Il Presidente nazionale, eletto dal Comitato nazionale tra i suoi membri, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Il Presidente nazionale assicura il governo e la direzione dell'Associazione attraverso l'attribuzione di deleghe e/o incarichi specifici, ratificati dal Comitato nazionale che ha competenza di verifica e di valutazione dei medesimi.

In caso di necessità, può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Comitato nazionale nella seduta successiva e comunque entro novanta giorni.

Il Presidente convoca, ove nominati, la Presidenza Onoraria e il Consiglio nazionale.

Il Vice Presidente nazionale vicario sostituisce il Presidente nazionale in caso questi sia temporaneamente impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni.

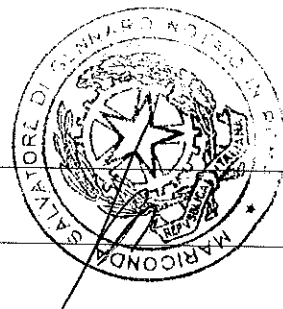
I Vice Presidenti nazionali coadiuvano il Presidente nella rappresentanza istituzionale dell'Associazione, sia nei rapporti interni, che in quelli esterni.

Il Presidente nazionale, il Vice Presidente vicario nazionale e i Vice Presidenti sono rieleggibili.

Articolo 13 - La Segreteria nazionale

La Segreteria nazionale, eletta dal Comitato nazionale tra i suoi membri su proposta del Presidente nazionale, coadiuva

	quest'ultimo nelle attività sociali, civili, amministrative	
	e gestionali, mettendone in atto le indicazioni generali.	
	Il Presidente nazionale propone la nomina, al suo interno,	
	di un responsabile amministrativo, per la gestione della	
	contabilità dell'Associazione e per coadiuvare la Segreteria	
	nazionale nella predisposizione del bilancio preventivo e di	
	quello consuntivo, da sottoporre al Comitato nazionale per	
	l'approvazione.	
	Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 14 del CTS,	
	o per decisione del Comitato Nazionale, la Segreteria	
	nazionale, di concerto con il responsabile amministrativo,	
	predisporre altresì il bilancio sociale.	
	La Segreteria nazionale propone al Comitato Nazionale le	
	commissioni di lavoro e/o i gruppi di lavoro e i criteri per	
	la loro composizione.	
	Articolo 14 - Presidenza Onoraria, Consiglio nazionale e	
	Presidente Emerito (eventuali)	
	Il Congresso nazionale può eleggere tra i Soci una	
	Presidenza Onoraria e un Consiglio nazionale, fissando per	
	entrambi il numero dei componenti, con funzioni consultive	
	del Comitato nazionale sulle principali questioni	
	d'interesse generale dell'Associazione.	
	Le riunioni della Presidenza Onoraria e del Consiglio	
	nazionale, convocate dal Presidente nazionale con un	
	preavviso non inferiore a cinque giorni, si svolgeranno di	



norma una volta all'anno.

Il Congresso nazionale può altresì eleggere un Presidente Emerito, che rimane a vita, salvo dimissioni, quale titolo onorifico a riconoscimento dell'impegno profuso per l'Associazione e per il perseguimento delle sue finalità.

Articolo 15 - Organo di controllo nazionale

L'Organo di controllo nazionale, costituito da un Controllore Unico e da un Controllore Supplente, entrambi scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, è nominato dal Congresso nazionale e dura in carica fino al Congresso nazionale successivo.

Ai componenti dell'Organo di controllo nazionale si applica l'art. 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo nazionale:

- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni del CTS;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto, sia predisposto in conformità alle linee guida emanate ai sensi

	dell'art. 14 del CTS.	
	L'Organo di Controllo nazionale procede trimestralmente alle	
	verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni	
	e ne redige, a propria cura, apposito verbale.	
	L'Organo di controllo nazionale esercita anche la revisione	
	legale dei conti.	
	TITOLO V	
	ORGANISMI PROVINCIALI	
	Articolo 16 - Il Congresso provinciale	
	In ciascuna provincia, il Congresso provinciale è formato	
	dai delegati delle Sezioni.	
	Il Congresso provinciale è convocato dal Comitato	
	provinciale:	
	- per la preparazione del Congresso nazionale;	
	- qualora il Comitato provinciale ne ravvisi la necessità;	
	- qualora sia fatta richiesta da almeno un quinto delle	
	Sezioni della provincia, che rappresentino almeno un terzo	
	dei Soci dell'ambito territoriale di riferimento.	
	La convocazione deve essere fatta con modalità che ne	
	assicurino la ricezione e con un preavviso non inferiore a	
	trenta giorni.	
	Il Congresso provinciale, prima dell'avvio dei suoi lavori,	
	elegge chi lo presiede.	
	Il Congresso provinciale, in sede ordinaria, è validamente	
	costituito in prima convocazione, quando i delegati	

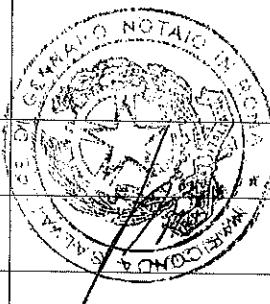
rappresentino almeno la metà dei Soci ed in seconda convocazione, da tenersi almeno sei ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei Soci rappresentati.

In ogni caso, le deliberazioni in sede ordinaria sono assunte con la maggioranza dei presenti.

E' rimessa alla approvazione del Congresso provinciale riunitosi in sede ordinaria:

- l'elezione dei componenti del Comitato provinciale;
- al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del CTS, la nomina dell'Organo di controllo provinciale, che può revocare solo per giusta causa;
- l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti, fino alla eventuale nomina dell'Organo di controllo provinciale;
- l'eventuale elezione, in analogia ai corrispondenti organi nazionali, a cui si rinvia, di una Presidenza onoraria a livello provinciale e di un Consiglio provinciale;
- l'elezione, tra i Soci senza ulteriori cariche, dei membri della Commissione di garanzia provinciale;
- l'esame e l'approvazione di ogni altra questione, relazione e documentazione che sia presentata dal Comitato provinciale.

Lo scioglimento dell'articolazione territoriale di riferimento, con la conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo art. 31, richiede la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti del



Congresso provinciale.

I delegati eletti al Congresso provinciale rimangono in carica fino al Congresso successivo esclusivamente per garantire in qualsiasi momento la formazione dei gruppi dirigenti.

Articolo 17 - Il Comitato provinciale

Il Comitato provinciale è l'organo amministrativo e di direzione, ai sensi dell'art. 26 del CTS, eletto dal Congresso provinciale. E' composto da un numero dispari di componenti, stabilito all'atto della nomina in considerazione delle esigenze locali e del numero dei Soci, tra i quali devono essere scelti.

I componenti del Comitato provinciale durano in carica fino al Congresso provinciale successivo e sono rieleggibili.

Tutti i componenti del Comitato provinciale devono rispettare i requisiti previsti dal comma 5 dell'art. 41 del CTS.

Alla sostituzione del componente del Comitato provinciale cessato anticipatamente dalla carica, per qualsiasi causa, provvede il Congresso provinciale, appositamente convocato.

Il Comitato provinciale opera in attuazione degli indirizzi generali del Congresso provinciale.

Esso provvede inoltre:

- a valutare che l'operato dei Comitati di Sezione sia coerente con le direttive dell'Associazione;



- ad adottare tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione;
- a risolvere eventuali vertenze;
- ad approvare, entro il 31 maggio, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed entro il 31 ottobre quello preventivo dell'anno in corso, entrambi predisposti dalla Segreteria provinciale, coadiuvata dal responsabile amministrativo, con astensione dal voto da parte dei componenti della predetta Segreteria;
- ad approvare, entro il 31 maggio, il bilancio sociale, se predisposto in quanto obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del CTS, o per volontà del Comitato provinciale, con astensione dal voto da parte dei componenti della Segreteria provinciale;
- ad eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente provinciale;
- a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti nuovi Soci;
- a pronunciare la decadenza dei Soci morosi;
- su proposta del Presidente provinciale, ad eleggere, tra i suoi componenti, il Vice presidente provinciale vicario, gli eventuali Vicepresidenti provinciali, stabilendone il numero, la Segreteria provinciale ed il responsabile amministrativo;
- a compiere tutti gli atti dispositivi del patrimonio

		mobiliare e immobiliare funzionali al perseguimento degli
		scopi statutari, ad accettare eredità o donazioni, a
		determinare l'impiego di contributi e di mezzi finanziari.
		Il Comitato provinciale si riunisce almeno una volta ogni
		tre mesi, su convocazione scritta del Presidente
		provinciale, da trasmettere con modalità che ne assicurino
		la ricezione, con un preavviso di almeno tre giorni.
		Il Comitato provinciale può essere altresì convocato, con le
		medesime modalità, quando ne faccia richiesta il Presidente
		provinciale, oppure almeno un terzo dei suoi componenti, o
		l'Organo di controllo provinciale, ove nominato.
		Il Comitato provinciale è validamente costituito quando è
		presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a
		maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto
		di chi presiede la riunione.
		Articolo 18 - Il Presidente provinciale, il Vice Presidente
		provinciale vicario e i Vice Presidenti provinciali
		Il Presidente provinciale, il Vice Presidente provinciale
		vicario e gli eventuali Vice Presidenti provinciali eletti a
		livello provinciale svolgono, nel territorio, funzioni
		analoghe a quelle svolte dalle omologhe figure nazionali, a
		cui si rinvia.
		Il Presidente provinciale ha la rappresentanza legale
		dell'articolazione provinciale nei confronti di terzi ed in
		giudizio.

Articolo 19 - La Segreteria provinciale

La Segreteria provinciale, eletta dal Comitato provinciale tra i suoi membri su proposta del Presidente provinciale, coadiuva quest'ultimo nelle attività sociali, civili, amministrative e gestionali, mettendo in atto le indicazioni generali del Comitato provinciale.

Il Presidente provinciale propone la nomina, al suo interno, di un responsabile amministrativo, per la gestione della contabilità e per coadiuvare la Segreteria provinciale nella predisposizione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, da sottoporre al Comitato provinciale per l'approvazione.

Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 14 del CTS, o per decisione del Comitato provinciale, la Segreteria provinciale, di concerto con il responsabile amministrativo, predispone altresì il bilancio sociale.

Nelle delibere del Comitato provinciale per la approvazione dei bilanci previamente individuati, i componenti della Segreteria provinciale si astengono dal votare.

La Segreteria provinciale propone al Comitato provinciale le commissioni di lavoro e/o i gruppi di lavoro e i criteri per la loro composizione.

Articolo 20 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Congresso provinciale nomina un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da un massimo di tre revisori effettivi e



due supplenti, tutti scelti tra i Soci fermo rimanendo che al ricorrere delle condizioni di legge opererà l'ultimo comma del presente art. 20 con decadenza del Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge al suo interno, a maggioranza, il Presidente.

Compete al Collegio dei Revisori il controllo della gestione contabile ed amministrativa della struttura di riferimento e la redazione delle relazioni al bilancio previsionale e consuntivo.

Il Collegio dei Revisori dura in carica fino al Congresso provinciale successivo ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Collegio dei Revisori è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 del CTS, la revisione dei conti è affidata all'Organo di controllo.

Articolo 21 - L'Organo di controllo provinciale

Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del CTS, il Congresso provinciale nomina un Organo di controllo provinciale, costituito da un Controllore Unico e da un Controllore Supplente, entrambi scelti tra i revisori legali

iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo provinciale dura in carica fino al Congresso provinciale successivo.

In caso di nomina, si rinvia a quanto stabilito per l'Organo di controllo nazionale.

Al verificarsi delle condizioni dell'art. 31 del CTS.

L'Organo di controllo provinciale esercita anche la revisione legale dei conti.

TITOLO VI

LE SEZIONI

Articolo 22 - Il Congresso di Sezione

Il Congresso di Sezione, formato da tutti i Soci della Sezione, è convocato dal Comitato provinciale:

- per la preparazione del Congresso provinciale;
- qualora il Comitato nazionale o provinciale ne ravvisi la necessità;
- qualora sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci dell'ambito territoriale di riferimento.

La convocazione deve essere fatta con modalità che ne assicurino la ricezione e con un preavviso non inferiore a trenta giorni.

Il Congresso di Sezione elegge di volta in volta chi presiede l'assemblea, prima dell'avvio dei suoi lavori.

Il Congresso di Sezione è validamente costituito in prima convocazione, quando i presenti rappresentino almeno la metà

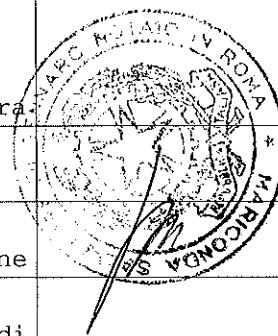


	dei Soci ed in seconda convocazione, da tenersi almeno sei	
	ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei Soci	
	presenti.	
	Le deliberazioni sono assunte a maggioranza.	
	Articolo 23 - Il Comitato di Sezione	
	Il Comitato di Sezione è l'organo amministrativo e di	
	direzione, ai sensi dell'art. 26 del CTS, eletto dal	
	Congresso di Sezione. E' formato da un numero dispari di	
	componenti, stabilito all'atto della nomina in	
	considerazione delle esigenze locali e del numero dei Soci,	
	tra i quali devono essere scelti. Tutti i componenti del	
	Comitato di Sezione devono rispettare i requisiti previsti	
	dal comma 5 dell'art. 41 del CTS.	
	I componenti del Comitato di Sezione durano in carica fino	
	al Congresso di Sezione successivo e sono rieleggibili.	
	Alla sostituzione del componente cessato, per qualsiasi	
	causa, provvede l'Assemblea di Sezione, appositamente	
	convocata.	
	Il Comitato di Sezione opera in attuazione degli indirizzi	
	generali dell'Assemblea di Sezione, alla quale risponde.	
	Il Comitato di Sezione:	
	- compie tutti gli atti dispositivi del patrimonio mobiliare	
	e immobiliare funzionali al perseguimento degli scopi	
	statutari, accetta eredità o donazioni, determina	
	l'impiego di contributi e mezzi finanziari della Sezione;	

- istruisce le domande degli aspiranti Soci per la deliberazione che deve essere assunta dal Comitato provinciale;
- elegge, tra i suoi componenti, il Presidente della Sezione e la Segreteria di Sezione, che coadiuva il Presidente di Sezione nelle attività sociali, civili, amministrative e gestionali, mettendo in atto le indicazioni generali del Comitato di Sezione, ed un responsabile amministrativo, per la tenuta della contabilità della Sezione e per coadiuvare la Segreteria di Sezione nella predisposizione del bilancio preventivo, di quello consuntivo ed eventualmente, al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del CTS, del bilancio Sociale, da sottoporre all'Assemblea di Sezione per l'approvazione.

Il Comitato di Sezione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, su convocazione scritta del Presidente di Sezione, da trasmettere con modalità che ne assicurino la ricezione, con un preavviso di almeno tre giorni. Il Comitato di Sezione può essere altresì convocato, con le medesime modalità, quando ne faccia richiesta il Presidente di Sezione, oppure almeno un terzo dei suoi componenti, o l'Organo di controllo di Sezione, ove nominato.

Il Comitato di Sezione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.



Articolo 24 - Il Presidente del Comitato di Sezione

Il Presidente di Sezione cura l'esecuzione delle delibere del Comitato di Sezione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente di Sezione è sostituito da un Vice presidente pro-tempore designato dal Comitato medesimo tra i suoi componenti.

Il Presidente di Sezione ha la rappresentanza legale della Sezione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Articolo 25 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea di Sezione nomina un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da un massimo di tre revisori effettivi e due supplenti, tutti scelti tra i Soci fermo rimanendo che al ricorrere delle condizioni di legge opererà l'ultimo comma del presente art. 25 con decadenza del Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge al suo interno, a maggioranza, il Presidente.

Compete al Collegio dei Revisori il controllo della gestione contabile ed amministrativa della struttura di riferimento e la redazione delle relazioni al bilancio previsionale e consuntivo.

Il Collegio dei Revisori dura in carica fino al Congresso di Sezione successivo ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Collegio dei Revisori è validamente costituito quando è



presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 del CTS, la revisione dei conti è affidata all'Organo di controllo.

Articolo 26 - Organo di controllo di Sezione

L'Organo di controllo di Sezione, costituito da un Controllore Unico e da un Controllore Supplente, entrambi scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, è nominato dall'Assemblea di Sezione al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del CTS e dura in carica fino al Congresso di Sezione successivo.

In caso di nomina, si rinvia a quanto stabilito per l'Organo di controllo nazionale e provinciale.

Articolo 27 - L'Assemblea di Sezione

L'Assemblea di Sezione è composta da tutti i Soci aventi diritto di voto nella Sezione.

L'Assemblea di Sezione è convocata dal Presidente del Comitato di Sezione almeno una volta l'anno, mediante avviso da inviarsi con qualsiasi mezzo utile che ne assicuri la ricezione, con un preavviso di almeno sette giorni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di Sezione o, in caso di sua assenza o impedimento, da colui che dai presenti, prima dell'avvio dei lavori, viene scelto

	per presiederla.	
	L'Assemblea di Sezione, in sede ordinaria, è validamente	
	costituita, in prima convocazione, se presenti almeno la	
	metà dei Soci ed in seconda convocazione, da tenersi almeno	
	sei ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei Soci	
	partecipanti.	
	In ogni caso, le deliberazioni sono assunte con il voto	
	favorevole della maggioranza dei presenti.	
	E' rimessa alla approvazione dell'Assemblea di Sezione	
	riunitasi in sede ordinaria:	
	- la nomina dei componenti del Comitato di Sezione;	
	- la nomina dell'Organo di controllo di Sezione, al	
	ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del CTS che	
	può revocare solo per giusta causa;	
	- la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, qualora	
	la revisione dei conti non sia affidata all'Organo di	
	controllo di Sezione;	
	- la promozione di azioni di responsabilità nei confronti	
	dei componenti del Comitato di Sezione;	
	- l'approvazione, entro il 31 maggio di ogni anno, del	
	bilancio consuntivo del precedente esercizio e di quello	
	Sociale, ove predisposto al ricorrere dei requisiti di	
	Legge, o volontariamente;	
	- l'approvazione, entro il 31 ottobre di ogni anno, del	
	bilancio preventivo dell'esercizio successivo;	

- l'esame e l'approvazione di ogni altra questione, relazione e documentazione che sia presentata dal Comitato di Sezione.

La delibera sullo scioglimento della Sezione, con la conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo art. 31, richiede la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci della Sezione e la ratifica del Comitato provinciale.

TITOLO VII

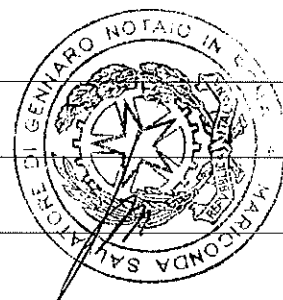
ORGANISMI DI GARANZIA

Articolo 28 - Gli Organismi di garanzia (Commissioni dei garanti).

Le Commissioni nazionale e provinciale dei garanti, o di garanzia, costituiscono le strutture di giurisdizione disciplinare interna poste a tutela dell'Associazione e dei Soci, anche aspiranti tali, svolgendo la funzione di giudice rispetto alle controversie che possono insorgere.

La Commissione dei garanti, sia nazionale che provinciale, è nominata dal corrispondente Congresso ed è formata da un numero dispari di componenti, non inferiore a tre, tutti scelti tra i Soci, i quali non possono contemporaneamente ricoprire altre cariche associative.

I componenti delle Commissioni dei garanti durano in carica fino al Congresso nazionale e provinciale successivo e possono essere rieletti.



	I componenti della Commissione di garanzia eleggono, al proprio interno, un Presidente.	
	Le Commissioni di garanzia deliberano a maggioranza, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità, con decisioni motivate, rese per iscritto.	
	Le Commissioni di garanzia agiscono su segnalazione ed impulso dei Soci venuti a conoscenza di fatti rilevanti, o del Comitato nazionale o provinciale.	
	La Commissione provinciale di garanzia riceve, istruisce e decide sulla istanza di riesame presentata dall'aspirante Socio in caso di diniego della sua domanda di ammissione.	
	Nello svolgimento delle proprie funzioni, acquisiscono documentazione e informazioni, procedendo ad audizioni in contraddittorio.	
	La Commissione di garanzia nazionale è competente per l'esame di ogni questione che abbia carattere e/o rilevanza nazionale, ovvero riguardi il Presidente di un Comitato Provinciale o un Coordinatore regionale, o un componente del Comitato Nazionale.	
	Il procedimento disciplinare viene avviato dalla competente Commissione che, compiuti i primi accertamenti, ne dà notizia, a seconda della competenza, al Presidente nazionale o a quello provinciale, e all'interessato.	
	Il Socio che commetta azioni disonorevoli, atti di indisciplina, o che contraddica le previsioni del presente	



Statuto, a seconda della gravità delle mancanze, è soggetto

a: - richiamo; - sospensione; - esclusione.

L'adozione dei provvedimenti disciplinari, quale

l'esclusione di un Socio, è comunque rimessa, in via

esclusiva, alla Commissione nazionale di garanzia.

A dirimere le questioni di competenze tra diversi organi di

garanzia provvede il Comitato Nazionale ovvero, in caso di

urgenza, il Presidente Nazionale.

TITOLO VIII

PATRIMONIO, ENTRATE, ESERCIZI SOCIALI

Articolo 29 - Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio è l'insieme dei beni mobili ed immobili di

proprietà, provenienti da contributi dei Soci e dalle quote

associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e

dai contributi di cittadini, enti pubblici e privati, dai

proventi delle attività di raccolta fondi, da donazioni,

eredità e lasciti, da ogni altra entrata comunque denominata.

Il Patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività

statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

previamente descritte.

Il Patrimonio è amministrato secondo principi di

responsabile, sana e prudente gestione, al fine di

conseguire più efficacemente gli scopi e di assicurare la

stabilità e la certezza della prosecuzione delle attività

[illegible]

E' vietato, ai sensi dell'articolo 8 del CTS, distribuire,

	anche in modo indiretto: utili nonché fondi, riserve o	
--	--	--

	active in mode indirect, active mode only, active	
	active in mode indirect, active mode only, active	

	capitale o	avanzi	di gestione,	comunque	denominati, a	

	fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori	

	ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di	

	recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale	
--	---	--

	del rapporto associativo.	
--	---------------------------	--

	Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati	
--	--	--

per la realizzazione delle attività statutarie ai fini
--

dell'esclusivo	perseguimento	di	finalità	civiche.
----------------	---------------	----	----------	----------

solidarietà e di utilità sociale	
----------------------------------	--

	solidaristiche e di utilità sociale.	

	Ciascun Comitato è responsabile della gestione del proprio	
--	--	--

	patrimonio e nella sua amministrazione dovrà attenersi agli	
--	---	--

	enunciati principi statutarî.	
--	-------------------------------	--

	Sussistendo le condizioni di Legge, potranno essere	
--	---	--

	costituiti uno o più patrimoni destinati ad uno specifico	
--	---	--

affare, ex art. 2447-bis e ss. c.c.

	Articolo 30 - Esercizio sociale	
--	---------------------------------	--

L'assemblea sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre	
---	--

	L'esercizio sociale si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre.	

	Per ogni esercizio dovrà essere predisposto:	

	- il bilancio consuntivo dell'esercizio concluso, nelle	



- al superamento dei limiti previsti dal CTS, o per decisione dell'organo amministrativo, il bilancio sociale di ciascun esercizio concluso, da approvare unitamente a quello consuntivo;

- in forma libera, il bilancio previsionale dell'esercizio successivo, che sarà approvato dal relativo organo, secondo quanto previsto per ciascun livello associativo, entro il 31 ottobre di quello precedente.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

Articolo 31 - Devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge:

- al livello associativo sovraordinato, se trattasi di un Comitato provinciale o di una Sezione;
- ad altri Enti del Terzo settore, secondo i criteri deliberati dall'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione del patrimonio residuo tra i Soci.

Articolo 32 - Utilizzo del logo e della denominazione

La bandiera dell'Associazione è il tricolore d'Italia con la scritta, nella parte bianca, "ASSOCIAZIONE NAZIONALE

	PARTIGIANI D'ITALIA - COMITATO NAZIONALE O PROVINCIALE O DI	
	SEZIONE'' adeguatamente integrata con l'acronimo ''ETS'' a	
	seguito ed in costanza di iscrizione al RUNTS.	
	I Soci potranno fregiarsi di un distintivo secondo il	
	modello autorizzato dal Comitato nazionale.	
	Articolo 33 - Libri associativi	
	A tutti i livelli associativi, oltre alla tenuta dei libri	
	prescritti dalla normativa in concreto applicabile, saranno	
	predisposti e regolarmente aggiornati dalla relativa	
	Segreteria:	
	- il Libro degli Associati;	
	- il Registro dei Volontari;	
	- il Libro delle riunioni e delle delibere del Congresso;	
	- il Libro delle riunioni e delle delibere dell'Assemblea	
	di Sezione;	
	- il Libro delle riunioni e delle delibere dei Comitati	
	nazionale, provinciale e di Sezione.	
	Il Collegio dei Revisori dei Conti, l'Organo di Controllo e	
	le Commissioni di garanzia provvedono autonomamente a curare	
	la tenuta del proprio Libro, dove annotano i verbali delle	
	proprie riunioni e le relative delibere.	
	Articolo 34 - Volontari	
	Nello svolgimento delle proprie attività, l'Associazione può	
	avvalersi di volontari che, nel caso partecipino in modo non	
	occasionale, dovranno essere iscritti nell'apposito registro.	

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dalla Associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal diretto beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal relativo Comitato e dalla normativa vigente. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Nel caso di utilizzo di volontari, sarà rispettata la normativa relativa alla loro assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 35 - Norma di autorizzazione alla redazione dei Regolamenti

Il Comitato nazionale, i Comitati provinciali e quelli di Sezione potranno redigere uno o più Regolamenti, che disciplineranno concretamente, in conformità alla normativa applicabile ed al presente Statuto, le norme di funzionamento ed in particolare quelle per l'organizzazione dei Congressi ai vari livelli e per l'elezione dei soggetti delegati, in modo che sia sempre rispettata la libera partecipazione di tutti i Soci alle riunioni ed ai dibattiti.



In particolare, si intende stabilire fin da questo Statuto,

il principio secondo il quale, in previsione di ogni

Congresso Nazionale, sono i Congressi provinciali ad

eleggere i delegati a partecipare a tale Congresso, così

come sono i Congressi di Sezione ad eleggere i delegati ai

Congressi provinciali.

In questo caso, il Regolamento stabilirà il numero e le

modalità per procedere a tali elezioni.

In tutti i Regolamenti, come sopra autorizzati, occorrerà

mantenere fede ed osservare i principi che sono alla base di

questo Statuto, rispettoso delle Leggi che disciplinano il

Terzo Settore, con particolare riguardo a quello della

democraticità, della assenza di discriminazione e di

uguaglianza di tutti i Soci.

Articolo 36 - Autorizzazione preventiva

A qualsiasi livello associativo, è espressamente prevista la

preventiva autorizzazione del Comitato nazionale per

assumere iniziative, in particolare di carattere

giudiziario, che possano coinvolgere l'Associazione ed avere

una influenza politica a livello nazionale.

Articolo 37 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano

le disposizioni del CTS, del Codice civile e delle norme di

legge vigenti in materia.

F.ti: Gianfranco PAGLIARULO

Salvatore MARICONDA, Notaio

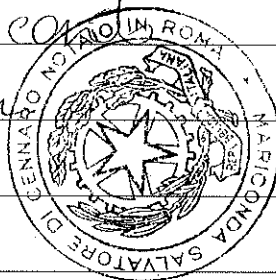
=====

=====

Copia conforme all'originale che si rilascia per uso
di parte.

Roma, 19 DICEMBRE 2023

Salvatore Mariconda
Notaio



[illegible]